

Ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi)

del 26 settembre 2008 (Stato 1° gennaio 2009)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 32^e capoversi 1, 2 e 5 della legge del 7 ottobre 1983¹ sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);

visto l'articolo 57 capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

ordina:

Capitolo 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

- a. la riscossione di una tassa sul deposito definitivo di rifiuti in Svizzera e sull'esportazione di rifiuti in vista del loro deposito definitivo all'estero;
- b. l'utilizzazione del ricavato della tassa ai fini della concessione di indennità per:
 1. l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati,
 2. l'indagine di siti che risultano non inquinati.

Capitolo 2: Tassa

Art. 2 Obbligo di pagare la tassa

¹ Il detentore di una discarica è tenuto a versare una tassa sul deposito definitivo di rifiuti in Svizzera.

² Chiunque esporta rifiuti destinati al deposito definitivo deve versare una tassa. La tassa si applica anche ai rifiuti che, dopo essere stati esportati per essere riciclati o trattati, vengono depositati a titolo definitivo all'estero. L'obbligo viene meno se la quota depositata a titolo definitivo è inferiore al 15 per cento della quantità di rifiuti esportata.

³ Non sottostanno alla tassa il deposito definitivo e l'esportazione per il deposito definitivo di materiale di scavo e di sgombero non inquinato in:

RU 2008 4771

¹ RS 814.01

² RS 172.010

- a. discariche in cui viene depositato esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato;
- b. altre discariche se il materiale di scavo e di sgombero non inquinato è separato dagli altri rifiuti in modo tale da rendere impossibile uno scambio di inquinanti.

Art. 3 Aliquota della tassa

¹ L'aliquota della tassa sui rifiuti depositati definitivamente in Svizzera ammonta:

- a. per le discariche per materiali inerti: a 3 fr./t;
- b. per le discariche per sostanze residue: a 17 fr./t;
- c. per le discariche reattore: a 15 fr./t.

² L'aliquota della tassa sui rifiuti depositati definitivamente all'estero ammonta:

- a. per il deposito in discariche sotterranee: a 22 fr./t;
- b. per il deposito in altre discariche: allo stesso importo che verrebbe riscosso se i rifiuti fossero depositati in una discarica in Svizzera.

³ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) verifica le aliquote della tassa almeno ogni cinque anni.

Art. 4 Sorgere del credito fiscale

Il credito fiscale sorge al momento in cui avviene il deposito in Svizzera o al momento dell'esportazione.

Art. 5 Dichiarazione della tassa

¹ Chiunque è soggetto alla tassa deve inoltrare all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione relativa alla tassa per i crediti fiscali sorti nell'anno civile precedente.

² La dichiarazione deve contenere tutte le informazioni necessarie a stabilire l'ammontare della tassa. Va compilata su un modulo ufficiale; l'UFAM può autorizzare altre forme. Il detentore di una discarica deve inviare una copia della dichiarazione al Cantone.

³ La dichiarazione costituisce la base per stabilire l'ammontare della tassa; è fatto salvo un esame ufficiale.

⁴ Chiunque è soggetto alla tassa deve conservare i documenti relativi alla dichiarazione per un periodo di almeno dieci anni.

⁵ Nel caso in cui la dichiarazione venga inoltrata in ritardo o sia incompleta deve essere versato un interesse di mora del 3,5 per cento all'anno sull'ammontare della tassa dovuta.

Art. 6 Tassazione e termine di pagamento

¹ L'UFAM stabilisce l'ammontare della tassa mediante decisione.

² Il termine di pagamento è di 30 giorni.

³ In caso di ritardo nel pagamento è dovuto un interesse di mora del 3,5 per cento all'anno.

Art. 7 Riscossione posticipata

Se, per errore, l'UFAM ha fissato una tassa troppo bassa, esso esige il pagamento posticipato dell'importo mancante entro due anni dalla notificazione della decisione.

Art. 8 Prescrizione

¹ Il credito fiscale si prescrive in dieci anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui è sorto.

² Il termine di prescrizione s'interrompe e decorre da capo:

- a. quando la persona soggetta al pagamento della tassa riconosce il credito fiscale;
- b. a ogni azione ufficiale con la quale si fa valere il credito fiscale presso la persona soggetta al pagamento della tassa.

³ Il credito fiscale si prescrive in ogni caso in quindici anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui è sorto.

Capitolo 3: Indennità**Sezione 1: Condizioni per le indennità****Art. 9** Principio

¹ In conformità con l'articolo 32e capoversi 3 e 4 LPAmb, la Confederazione concede ai Cantoni indennità per:

- a. l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati;
- b. l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro; e
- c. l'indagine di siti che risultano non inquinati.

² La Confederazione concede indennità anche per una parte chiaramente delimitabile di un sito inquinato, se tale parte soddisfa le condizioni per l'indennità e se ciò non intralcia o non impedisce altri provvedimenti.

Art. 10 Condizioni particolari per la concessione di indennità per provvedimenti d'indagine e di sorveglianza

¹ Per provvedimenti d'indagine e di sorveglianza di siti inquinati vengono concesse indennità soltanto:

- a. se detti provvedimenti sono stati avviati dopo il 1° luglio 1997;
- b. se una richiesta d'indennità per un provvedimento eseguito prima del 1° novembre 2006 è inoltrata all'UFAM entro il 31 dicembre 2010.

² Se il responsabile di un sito inquinato non è identificabile oppure è insolvente (art. 32e cpv. 3 lett. b n. 1 LPAmb), vengono concesse indennità per provvedimenti d'indagine e di sorveglianza:

- a. nel caso in cui i costi d'indagine o di sorveglianza computabili siano superiori a 250 000 franchi, solo a condizione che sussista una decisione sulla ripartizione dei costi passata in giudicato;
- b. nel caso in cui i costi d'indagine o di sorveglianza computabili non superino 250 000 franchi, solo a condizione che sussista una ripartizione dei costi debitamente motivata.

³ Per provvedimenti d'indagine di siti che risultano non inquinati, vengono concesse indennità soltanto se le indagini sono iniziate dopo il 1° novembre 2006.

Art. 11 Condizioni particolari per la concessione di indennità per provvedimenti di risanamento

¹ La Confederazione concede indennità per provvedimenti di risanamento soltanto:

- a. se detti provvedimenti sono stati avviati dopo il 1° luglio 1997;
- b. se una richiesta d'indennità per un provvedimento eseguito prima del 1° novembre 2006 è inoltrata all'UFAM entro il 31 dicembre 2010.

² Se il responsabile di un sito inquinato non è identificabile oppure è insolvente (art. 32e cpv. 3 lett. b n. 1 LPAmb), vengono concesse indennità per provvedimenti di risanamento:

- a. nel caso in cui i costi di risanamento computabili siano superiori a 250 000 franchi, solo a condizione che sussista una decisione sulla ripartizione dei costi passata in giudicato;
- b. nel caso in cui i costi di risanamento computabili non superino 250 000 franchi, solo a condizione che sussista una ripartizione dei costi debitamente motivata.

Sezione 2: Costi computabili**Art. 12** Costi computabili per i siti che non devono essere risanati

¹ Per costi d'indagine computabili nel caso di siti che non devono essere risanati si intendono i costi per i provvedimenti seguenti:

- a. accertamento di non inquinamento di siti iscritti o suscettibili d'iscrizione nel catasto;
- b. indagine preliminare di siti che devono essere sottoposti a indagine secondo l'articolo 7 dell'ordinanza del 26 agosto 1998³ sui siti contaminati (OSiti).

² Per costi di sorveglianza computabili nel caso di siti che non devono essere risanati si intendono i costi per i provvedimenti seguenti secondo l'articolo 13 capoverso 1 OSiti:

- a. pianificazione dei provvedimenti di sorveglianza;
- b. costruzione, esercizio, manutenzione e smantellamento di installazioni per la sorveglianza;
- c. prelievo di campioni e analisi.

Art. 13 Costi computabili per i siti che devono essere risanati

Per costi computabili nel caso di siti che devono essere risanati si intendono i costi per i provvedimenti seguenti:

- a. indagine preliminare (art. 7 OSiti⁴) e indagine dettagliata (art. 14 OSiti) nonché sorveglianza (art. 13 cpv. 2 lett. b OSiti) secondo l'articolo 12 capoverso 2;
- b. elaborazione di un progetto di risanamento (art. 17 OSiti);
- c. decontaminazione, incluso lo smaltimento di rifiuti (art. 16 lett. a OSiti);
- d. costruzione, esercizio, manutenzione e smantellamento di impianti e installazioni per la prevenzione e la sorveglianza a lungo termine della diffusione di sostanze pericolose per l'ambiente (art. 16 lett. b OSiti);
- e. prova che gli obiettivi del risanamento sono stati raggiunti (art. 19 cpv. 1 OSiti).

Sezione 3: Procedura

Art. 14 Consultazione dell'UFAM

¹ Il Cantone consulta l'UFAM prima di ordinare un provvedimento d'indagine, di sorveglianza o di risanamento.

² La consultazione dell'UFAM di cui al capoverso 1 non è necessaria se risulta soddisfatta una delle condizioni di cui all'articolo 16 capoverso 3.

³ RS 814.680

⁴ RS 814.680

Art. 15 Richiesta d'indennità

Il Cantone inoltra all'UFAM una richiesta d'indennità. Essa deve contenere:

- a. la prova che i provvedimenti soddisfano le condizioni di cui agli articoli 9–11;
- b. i dati di base e gli elementi sostanziali del progetto;
- c. la valutazione da parte delle autorità che i provvedimenti sono conformi alle esigenze ecologiche, corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica;
- d. i probabili costi dei provvedimenti e i probabili costi computabili;
- e. una copia della decisione riguardante la ripartizione dei costi o eventualmente la ripartizione dei costi debitamente motivata se il responsabile non è identificabile oppure è insolvente.

Art. 16 Assegnazione e versamento delle indennità

¹ Se le condizioni sono soddisfatte, l'UFAM assegna un'indennità, entro i limiti dei mezzi disponibili, e ne fissa il probabile ammontare.

² Esso decide il versamento delle indennità se:

- a. dispone di un elenco, verificato dal Cantone, dell'insieme dei costi computabili effettivamente generati dai provvedimenti;
- b. il ricavato della tassa è sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario.

³ Se i provvedimenti sono stati avviati prima dell'assegnazione, l'UFAM può concedere un'indennità, in applicazione dell'articolo 26 capoverso 3 secondo periodo della legge del 5 ottobre 1990⁵ sugli aiuti finanziari e le indennità, segnatamente se:

- a. un provvedimento d'indagine, di sorveglianza o di risanamento costa meno di 250 000 franchi; o
- b. nel corso di lavori edili o di provvedimenti secondo l'OSiti⁶ emergono nuovi dati sull'inquinamento del sito o sui costi dei provvedimenti necessari.

⁴ Qualora il ricavato della tassa non sia sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario, al momento del versamento l'UFAM tiene conto prioritariamente dei progetti che, per motivi di protezione dell'ambiente, erano urgenti oppure che, in proporzione all'onere richiesto, hanno portato a un beneficio ecologico rilevante. I progetti rinviati verranno trattati prioritariamente negli anni successivi.

⁵ RS 616.1

⁶ RS 814.680

Capitolo 4: Esecuzione

Art. 17 Competenze

¹ L'UFAM esegue la presente ordinanza e fornisce ogni anno informazioni sulla tassa riscossa e sulle indennità versate.

² Esso può delegare interamente o parzialmente l'esame della dichiarazione della tassa (art. 5 cpv. 3) a enti di diritto pubblico o a privati. Il controllo è finanziato con il ricavato della tassa.

³ I Cantoni sostengono l'UFAM nell'esecuzione della presente ordinanza. In particolare, provvedono a informarlo tempestivamente quando accertano che persone soggette all'obbligo di pagare la tassa hanno fornito dichiarazioni incomplete o non veritiere.

Art. 18 Commissione tecnica

¹ Per fornire consulenza all'UFAM nella trattazione delle richieste d'indennità viene istituita una commissione.

² La commissione valuta le questioni di principio riguardanti la compatibilità ambientale, l'economicità e la tecnica dei provvedimenti d'indagine, di sorveglianza e di risanamento.

³ Nella commissione sono rappresentati l'UFAM (due membri e presidenza), i Cantoni (quattro membri) e l'economia (quattro membri).

⁴ Il DATEC nomina i membri della commissione. L'UFAM convoca quest'ultima secondo le necessità.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 19 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

Art. 20 Disposizione transitoria

¹ La presente ordinanza si applica anche alle procedure avviate prima della sua entrata in vigore ma non ancora concluse con una decisione passata in giudicato.

² Non sottostanno alla tassa:

- a. il deposito definitivo e l'esportazione per il deposito definitivo di materiale di scavo e di sgombero non inquinato in discariche per materiali inerti entro il 31 dicembre 2013;
- b. i rifiuti che, dopo essere stati esportati per essere riciclati o trattati, vengono depositati a titolo definitivo all'estero entro il 31 dicembre 2009.

Art. 21 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

Allegato
(art. 19)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

L'ordinanza del 5 aprile 2000⁷ sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati è abrogata.

II

Le ordinanze sotto riportate sono modificate come segue:

1. Ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990⁸ sui rifiuti

Art. 3 cpv. 7

...

Art. 9 cpv. 1 lett. a

Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Art. 16 cpv. 2 lett. f e cpv. 3 lett. d

Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Allegati 1–3

...

2. Ordinanza del 26 agosto 1998⁹ sul risanamento dei siti inquinati

Art. 12

...

Art. 16

...

⁷ [RU 2000 1398, 2007 4525 n. II. 6]

⁸ RS 814.600. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

⁹ RS 814.680. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Art. 19

...

Art. 21 cpv. 1 e 1^{bis}

...

Allegati 1 e 3

...